

BILANCIO

Il Collegio sindacale e le questioni di sostenibilità

di **Andrea Onori**

Seminario di specializzazione

Bilancio e revisione di sostenibilità

Scopri di più

La **sostenibilità** sta evolvendo il **fare impresa**.

Sta entrando ed entrerà sempre di più nella gestione aziendale, nei suoi processi amministrativi e produttivi, attraverso **l'individuazione dei KPI "ESG"**, che dovranno essere **rilevati, monitorati e rendicontati**.

Un'azienda sarà sostenibile quando il piano industriale, quello economico-finanziario per intenderci, sarà predisposto anche come **piano di sostenibilità**.

Il che vuol dire fare una valutazione di un investimento **non solo in ottica finanziaria** (valutazione della capacità di investimento e/o finanziamento con relativa valutazione prospettica di "rientro"), ma anche di **impatto ambientale**.

Il classico esempio è quello relativo **all'investimento legato all'impianto fotovoltaico**.

Lo stanno facendo tutti, o quanto meno lo hanno già fatto in molti.

Non tanto per una questione di **riduzione delle emissioni di anidride carbonica**, ma quanto per i risparmi in termini finanziari, **controllo del costo dell'energia** e ottenimento di incentivi regionali e/o europei.

Comunque, essere sostenibili è un concetto che, espresso in termini economico-finanziari, vuol dire essere in equilibrio, ovvero avere **sotto controllo tutti gli aspetti aziendali** in egual misura.

Portare e mantenere in equilibrio l'azienda significa **metterla a regime**.

Far sì che le vendite siano supportate da un idoneo processo produttivo, che quest'ultimo sia reso efficiente da una coerente politica degli approvvigionamenti e che questa sia massimizzata dalla ricerca e sviluppo, vuol dire **dotare l'azienda di quell'assetto organizzativo**, amministrativo e contabile che ogni amministratore deve istituire per **gestire la propria**

impresa.

Ovviamente, tutto quanto ciò sopra indicato in termini di processo economico **deve risultare in equilibrio anche in termini di processo finanziario.**

La sostenibilità allarga la visuale al rispetto dell'ambiente, agli aspetti sociali interni ed esterni all'azienda, nonché all'etica e al dovere di **diligenza aziendale in capo alla governance.**

L'equilibrio non è un punto di arrivo, ma un **punto di partenza.** Esso deve essere mantenuto nel tempo e il concetto di sviluppo sostenibile porta con sé ciò, che in economia aziendale viene chiamato "**principio di continuità**".

È proprio da qui che anche il **sindaco unico** o il **Collegio sindacale** ovvero la **società di revisione** o il **revisore unico** vengono "investiti" da un dovere di vigilanza e controllo in ambito di sostenibilità.

Il **16 ottobre 2025** la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un **documento di ricerca** dal titolo "*Vigilanza del Collegio Sindacale e Tematiche di Sostenibilità*".

Le tematiche più importanti trattate nel documento sono **l'evoluzione della normativa europea** e i suoi impatti nell'ordinamento italiano, la **vigilanza sul sistema di controllo**, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, il rapporto con il revisore della sostenibilità, nonché **l'impatto delle tematiche ESG** sull'autovalutazione del Collegio sindacale.

Concentrandoci solamente sugli aspetti più tecnici, nelle premesse del documento in commento, viene indicata la **norma numero Q.3.8-bis relativa al "comportamento"** che il Collegio sindacale delle società quotate deve tenere in ambito ESG.

Il **Collegio sindacale**, al fine di consentire una corretta e completa rappresentazione nella rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, **deve vigilare:**

1. affinché **la rendicontazione di sostenibilità sia redatta e pubblicata in conformità alle previsioni normative di riferimento** (*«vigenti e che rappresenti in modo veritiero l'impegno della società sui temi ESG»*);
2. **sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo** (*«il consiglio di amministrazione e il management [devono integrare] i temi di sostenibilità nelle strategie e nelle decisioni aziendali in coerenza con le policy, gli obiettivi dichiarati ed eventuali clausole statutarie in materia di sostenibilità»*);
3. **sull'adeguatezza del sistema di rendicontazione adottato, nonché di quello di controllo interno** (*«adeguato a monitorare i rischi ESG, inclusi quelli relativi a pratiche non sostenibili che possano generare danni reputazionali, legali o economici»*);
4. **sulla efficacia del sistema di gestione dei rischi ESG della società** (*«Ciò può includere rischi legati al cambiamento climatico, alle pratiche di lavoro, alla reputazione, alla sicurezza dei prodotti e ad altri fattori che possono influire sulla sostenibilità»*), nonché

dell'efficacia della revisione interna;

5. **sull'adeguatezza delle informazioni necessarie alla comprensione**, sia dell'impatto dell'impresa sulle **questioni di sostenibilità**, sia del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione (*«il collegio ha il compito di vigilare sulla trasparenza, accuratezza e comprensibilità per gli stakeholder delle informazioni sulla sostenibilità divulgate all'esterno»*).

Nonché, il Collegio sindacale deve **verificare l'esistenza di**:

1. una **adeguata struttura organizzativa** preposta alla rendicontazione di sostenibilità in termini di risorse umane, economiche e sistemi informativi;
2. **direttive, procedure e prassi operative** adottate dalla società allo scopo di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia al tempo stesso tempestiva, completa e attendibile, fermo restando che l'organo d'amministrazione resta responsabile della strutturazione del processo di produzione della rendicontazione di sostenibilità.

Da ultimo, anche il **Collegio sindacale delle società non quotate ha degli obblighi** relativi alle *«questioni gestionali e aziendali di sostenibilità»*.

La norma di comportamento n. 3.4, rubricata *«Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità»* si snoda principalmente **su 2 linee operative**.

La prima, sulla vigilanza **dell'osservanza delle disposizioni stabilite dall'ordinamento in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità, nonché processo di formazione e di pubblicazione del report di sostenibilità**.

La seconda, sullo **scambio di informazioni con il revisore legale** incaricato dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità, **in ordine alla pianificazione delle relative attività, nonché al livello di estensione dei controlli alle società del gruppo i cui dati sono inclusi nel documento**.